



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 1.2022**

**Seregno, 3 gennaio 2022**

**LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali disposizioni fiscali e previdenziali.**

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021).

Si riassume di seguito alcune delle più importanti disposizioni di rilevanza fiscale e previdenziale contenute nel provvedimento.

**Modifica aliquote Irpef 2022 c. 2**

- L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 Tuir, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
  - a) fino a 15.000 euro, 23%;
  - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
  - c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  - d) oltre 50.000 euro, 43%.

**Esclusione Irap per le persone fisiche c. 8**

- A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c) D. Lgs. 446/1997.

**Modifiche alla disciplina del patent box cc. 10, 11**

- È elevata dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, con restrizione dell'ambito dell'agevolazione, che si applica a: - software protetto da copyright; - brevetti industriali; - disegni e modelli.

**Proroga superbonus 110% c. 28, lett. a)-e), g)-l)**

- È prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga dell'agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione

al 110% per le spese sostenute entro il 31-12-2023 (per gli anni 2022 e 2023)

al 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024,



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

al 65% per quelle sostenute nel 2025.

- È prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30.06.2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori al 30.06.2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).
- Sono soppressi altresì i termini specifici previsti per l'applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30.06.2022).
- Anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).
- Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
- I prezzi individuati dal D.M. Sviluppo Economico 6.08.2020 si applicano anche al sismabonus, agli interventi di adozione di misure antisismiche, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
- Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 le norme del D.L. 157/2021 che:
  - estendono l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
  - dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica

### **Proroga sconto in fattura e cessione credito d'imposta c. 29**

- È prorogata:
  - agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  - al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
- Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 alcune disposizioni del D.L. 157/2021, con alcune novità e, più in particolare, quelle che introducono l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. È stato però aggiunto che sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera; sono, inoltre, escluse dall'obbligo del visto di conformità le opere di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate. Inoltre, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.

- Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune

### **Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti c. 30**

- L'Agenzia delle Entrate può sospendere l'efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconti in fattura che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.

### **Controlli dell'Agenzia delle Entrate su superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e contributi a fondo perduto cc. 31-36**

- L'Agenzia delle Entrate, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi e i poteri di accertamento e riscossione dell'Iva con riferimento a:
  - superbonus, sconto in fattura e cessione del credito;
  - agevolazioni e contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.
- Le attribuzioni spettano all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, al momento in cui è stata commessa la violazione. In mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione dell'Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.
- Le controversie relative all'atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario

### **Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia c. 37**

- Sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (comprese le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), di ristrutturazione



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

edilizia, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese, l'importo massimo detraibile è pari a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

### **Proroga bonus verde c. 38**

- È prorogata fino al 31.12.2024 l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

### **Proroga bonus facciate c. 39**

- È estesa al 2022 l'applicazione della detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D. M. 1444/1968, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità.

### **Detrazione per interventi per superamento ed eliminazione barriere architettoniche c. 42**

- Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
  - 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  - 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  - 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
- La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
- Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal D.M. Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
- Le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**Credito d'imposta beni strumentali "Transizione 4.0" 2023-2025 c. 44**

- Ai fini del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:
  - per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
  - per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", è prorogata al 2025 la durata dell'agevolazione; per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l'entità dell'agevolazione dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024.

**Agevolazioni beni materiali 4.0**

<b>Credito d'imposta per beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017)</b>		
<b>Periodo</b>	<b>Livello di spesa</b>	<b>Credito d'imposta</b>
Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022	Fino a 2,5 milioni	40% del costo
	Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni	20% del costo
	Oltre 10 milioni (fino a 20 milioni massimo)	10% del costo
Dal 1.01.2023 e fino al 31.12.2025	Fino a 2,5 milioni	20% del costo
	Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni	10% del costo
	Oltre 10 milioni (fino a 20 milioni massimo)	5% del costo

**Agevolazioni beni immateriali 4.0**

<b>Credito d'imposta per beni materiali immateriali connessi a beni materiali "Industria 4.0" (allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017)</b>		
<b>Periodo</b>	<b>Livello massimo di spese ammissibili</b>	<b>Credito d'imposta</b>
Dal 26.11.2020 e fino al 31.12.2023	1 milione	20% del costo
Dal 1.01.2024 e fino al 31.12.2024	1 milione	15% del costo
Dal 1.01.2025 e fino al 31.12.2025	1 milione	10% del costo



## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

### Credito d'imposta R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 c. 45

- Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro.
- Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro.
- Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni. Tavola riepilogativa - Credito d'imposta R&S, Innovazione Tecnologica, Design.

attività	2022		2023		2024		2025		Fino 2031	
	%	Limite massimo	%	Limite massimo	%	Limite massimo	%	Limite massimo	%	Limite massimo
Ricerca e sviluppo	20	4 milioni	10	5 milioni	10	5 milioni	10	5 milioni	10	5 milioni
Innovazione tecnologica	10	2 milioni	10	2 milioni	5	2 milioni	5	2 milioni	-	-
Innovazione tecnologica per progetti e per processi transizione ecologica innovazione digitale 4.0	15	2 milioni	10	4 milioni	5	4 milioni	5	4 milioni	-	-
Design e ideazione estetica e attività relative ai software	10	2 milioni	10	2 milioni	5	2 milioni	5	2 milioni	-	-

### Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini" cc. 47 e 48

- L'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata "Nuova Sabatini" è integrata di nuove risorse a valere sugli anni dal 2022 al 2027.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- È inoltre reintrodotta la regola ai sensi della quale il contributo è erogato in più quote determinate con decreto ministeriale. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

### **Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese c. 59**

- È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia").
- È prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza.
- È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499

### **Proroga Fondo Gasparrini c. 62**

- È prorogata fino al 31.12.2022 l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19

### **Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese cc. 70, 71**

- L'incentivo alle aggregazioni aziendali di cui alla legge di Bilancio 2021 è esteso alle operazioni effettuate entro il 30.06.2022 (in luogo del 31.12.2021), che consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE.
- Il limite delle DTA trasformabili in credito di imposta è pari a un ammontare non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e: - il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione; - ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.
- Se alle operazioni straordinarie partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, per il computo dei limiti delle DTA trasformabili in credito d'imposta si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile.
- Nel caso di opzione per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale) da parte dei soggetti coinvolti nell'operazione straordinaria o nel conferimento, rilevano prioritariamente, se esistenti: - le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; - a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante, se non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte di quest'ultimo.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- In caso di controllo societario, l'incentivo si applica se detto controllo è stato acquisito attraverso operazioni straordinarie diverse da quelle intervenute tra il 1.01.2021 e il 30.06.2022 (in luogo del 31.12.2021)
- In ragione dell'allungamento e della rimodulazione dell'incentivo per l'aggregazione aziendale, è anticipata dal 31.12.2022 al 31.12.2021 la cessazione del cd. bonus aggregazione disciplinato dall'art. 11 D.L. 34/2019.

### **Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata cc. 87, 88**

- Possono accedere al trattamento pensionistico anticipato gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'Inps, nonché alla gestione separata, che maturino nel corso dell'anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. "quota 102"), fermo restando che il diritto conseguito entro il 31.12.2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data.

### **Modifiche alla normativa sull'APE sociale cc. 91-93**

- È prorogata fino al 31.12.2022 l'applicazione sperimentale dell'APE sociale.
- È soppresso il riferimento al termine di 3 mesi, richiesto dopo la conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione spettante agli aventi diritto, tra le condizioni previste per l'accesso all'Istituto.
- L'istituto dell'APE sociale è esteso ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
- Per gli operai edili, i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni).
- I soggetti che, per l'anno 2022, si troveranno nelle condizioni di poter chiedere il riconoscimento dell'APE sociale, potranno presentare la relativa domanda nel corso del 2022

### **Opzione donna c. 94**

- Il trattamento pensionistico anticipato ("Opzione donna") è prorogato per l'anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

### **Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo c. 134**

- Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è reso strutturale a decorrere dal 2022 nella durata di 10 giorni, come previsto per il 2021.
- Dal 2022 il padre può astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).





---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione cc. 151-153**

- Sono prorogati al 31.12.2022 (dal 30.06.2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento: - dei benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, per soggetti con Isee non superiore a 40.000 euro, consistente nell'aumento all'80% della garanzia concedibile; - delle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" previste per soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età, aventi un Isee non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "prima casa under 36"), consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale e nelle agevolazioni Iva, nonché nell'esenzione dalle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili.

### **Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani c. 155**

- Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione a canone concordato, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro.

### **Rifinanziamento bonus tv e decoder cc. 480-485**

- Il bonus Tv e decoder è rifinanziato, dando continuità agli interventi già avviati negli anni scorsi attraverso le risorse finanziarie, a suo tempo previste, per erogare un contributo per l'acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva.

### **Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori fiscali cc. 622-624**

- Sono fissati alcuni limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali d'impresa in sede di rivalutazione e di riallineamento già effettuate ai sensi dell'art. 110, cc. 4, 8 e 8bis D.L. 104/2020. Più in dettaglio, per le attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, la deduzione deve essere effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/50 di detto importo (in sostanza, in almeno 50 anni).

- In alternativa a tale nuovo limite, è consentita la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura corrispondente a quella stabilita per l'ipotesi di conferimento d'azienda dall'art. 176, c. 2-ter Tuir, e cioè con aliquota: - del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; - del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; - del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. • Anche nelle ipotesi di cessione dei beni a titolo oneroso o della loro estromissione, il regime di deducibilità limitata non muta qualora il soggetto perda la disponibilità del bene riallineato o rivalutato, ovvero non presenti più in bilancio il costo relativo all'attività immateriale oggetto di riallineamento. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento, come determinato secondo i limiti introdotti. Per l'avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

- Tale imposta è applicata al netto dell'imposta sostitutiva al 3% che si applica alla rivalutazione; il versamento deve essere effettuato in un massimo di 2 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.
- In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente, le modifiche hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. • Alla luce delle norme introdotte, è consentita la revoca, anche parziale, dell'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione ai soggetti che, alla data del 1.01.2022 hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione in F24 dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **Conclusione del cashback cc. 637-644**

- È fissato al 31.12.2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, ferma restando la sospensione del programma già prevista per il 2° semestre 2021.

### **Estensione termine di pagamento cartelle c. 913**

- Il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, per le cartelle notificate dal 1.01 al 31.03.2022, aumenta da 60 a 180 giorni.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

**Studio Commercialista Associato Contrino**